

disporre l'obbligo di ottemperanza agli enti previdenziali in relazione al riconoscimento del beneficio contributivo previsto dall'articolo 13, comma 8, della legge n. 257 del 1992. (4-02321)

* * *

POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Interrogazione a risposta orale:

DELMASTRO DELLE VEDOVE. — *Al Ministro delle politiche agricole e forestali.* — Per sapere — premesso che:

la Confederazione italiana agricoltori (Cia) ha lanciato un forte allarme perché « il latte fresco rischia di scomparire dalla tavola degli italiani » (cfr. *Il Sole-24 Ore* di mercoledì 27 febbraio 2002 alla pagina 12);

la Cia ha già rivolto un invito alle associazioni dei consumatori affinché sostengano la battaglia a difesa del latte fresco italiano con iniziative congiunte da sviluppare sul territorio;

secondo la Confederazione italiana agricoltori l'immissione in commercio di latte impropriamente definito « fresco » può determinare un vero e proprio sconvolgimento delle attuali condizioni di mercato —:

quali iniziative intenda assumere il Ministro interrogato a sostegno del latte fresco ed in prevenzione dei rischi giustamente paventati dalla Confederazione italiana agricoltori (Cia). (3-00745)

* * *

SALUTE

Interrogazione a risposta scritta:

ROMELE, RICCIUTI, CROSETTO, MARINELLO, MASINI, JACINI, MISURACA, BONDI e DEODATO. — *Al Ministro della salute.* — Per sapere — premesso che:

l'articolo 19 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 336 testualmente recita « il

Laboratorio nazionale di riferimento per i residui nell'attuazione del piano di cui all'articolo 13, deve: coordinare le attività dei laboratori autorizzati per effettuare le analisi dei residui e, in particolare, le procedure e i metodi di analisi, assistere il ministero della salute nell'organizzazione del piano, organizzare periodicamente prove comparative, garantire l'osservanza da parte dei laboratori autorizzati dei compiti loro attribuiti, garantire la diffusione delle informazioni fornite dai laboratori comunitari di riferimento;

l'allegato V del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 336 designa quale laboratorio comunitario di riferimento per le sostanze steroidee il *Rijksinstituut voor de Volksgezondheid en Milieuhygiene* (RIVM) di Bilthoven NL;

in base a studi scientifici condotti in Olanda negli anni 1996 e 1998 la sostanza denominata boldenone deve considerarsi sostanza di natura endogena naturalmente presente nella urina dei bovini;

facendo riferimento a questi studi l'Istituto superiore di sanità, nella persona della dottoressa Draisci, in data 20 febbraio 2001, richiedeva al laboratorio comunitario di riferimento RIVM di Bilthoven un parere relativamente alla presenza di boldenone nelle urine dei bovini e in particolare se il limite di 2 ng/ml fissato dal piano nazionale residui 2001 fosse scientificamente supportato per discriminare la presenza endogena da quella esogena del boldenone;

in data 21 febbraio 2001 il RIVM rispondeva testualmente:

« per discriminare tra boldenone esogeno ed endogeno al momento non possono essere consigliati livelli legali di alfa e/o beta boldenone dal nostro Laboratorio... la fissazione di un livello discriminativo di 2 microgrammi litro per il boldenone nelle urine bovine fissato nel piano nazionale residui 2001 è sotto la sola responsabilità delle autorità italiane...

Questo livello non è sufficientemente supportato da solide evidenze scientificheQuesto limite italiano può causare seri problemi commerciali all'interno dell'Unione europea;

risulta agli interroganti che l'Istituto superiore di sanità non abbia garantito la diffusione delle informazioni ricevute dal laboratorio comunitario di riferimento violando l'articolo 19, comma 1, lettera e) del decreto legislativo n. 336 del 1989. Anzi mal interpretando quanto trasmesso dal RIVM considerava illegale qualsiasi livello di boldenone ritrovato nelle urine, anche al di sotto dei 2 microgrammi/litro;

l'Istituto superiore di sanità, quale laboratorio nazionale di riferimento, non ha rispettato quindi l'obbligo di collaborare con il Ministro della sanità nell'organizzazione del piano nazionale residui in violazione dell'articolo 19, comma 1, lettera b), decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 336;

la violazione di tale obbligo ha cagionato un mancato aggiornamento del piano nazionale residui per l'anno 2001. Infatti, ai sensi dell'articolo 13, decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 336, il Ministro della sanità aggiorna entro il 31 marzo di ogni anno il piano di ricerca dei residui sulla base dell'esperienza maturata negli anni precedenti ed alle eventuali osservazioni della Commissione europea;

con lettera del 17 dicembre 2001 il RIVM di Bilthoven (NL) laboratorio comunitario riferimento comunicava ulteriori aggiornamenti circa la presenza di boldenone nelle urine bovine al dottor Macri, direttore del laboratorio di medicina veterinaria dell'Istituto superiore di sanità. La lettera riportava testualmente: « la presenza di 17 alfa boldenone in campioni di urine può essere di origine endogena. Conseguentemente la sua presenza non può essere considerata prova di un trattamento illegale.... » « per la discriminazione tra boldenone esogeno ed endogeno al momento non possono essere raccomandati limiti legali di alfa o beta

boldenone dal nostro laboratorio comunitario di riferimento », « tra gli altri in Olanda ed in Belgio un numero di esperimenti stanno procedendo per chiarire la situazione e determinare la naturale origine del boldenone. I dati che si stanno accumulando stanno sempre più confermando la situazione sopra descritta. Da un punto di vista del controllo dei residui... il 17 alfa boldenone deve essere considerato un ormone naturale.... »;

il mancato adeguamento dell'Istituto superiore di sanità alle comunicazioni effettuate dal laboratorio comunitario di riferimento discrimina fortemente gli allevatori italiani. Infatti sulla base del piano nazionale residui il boldenone viene ricercato sui bovini allevati in Italia a differenza di quanto avviene negli altri paesi della Comunità europea. In particolare in Olanda ed in Belgio, paesi che esportano annualmente in Italia circa 75.000 tonnellate di carne bovina, il boldenone viene monitorato solo a scopi scientifici, ovvero per le ricerche menzionate nella lettera RIVM, senza alcun sequestro e alcuna sanzione in caso di positività. Conseguentemente il nostro Paese importa 75.000 tonnellate di carne a settimana da paesi comunitari, proveniente da animali che sulla base del piano residui italiano non potrebbero essere immessi sul mercato -;

quali provvedimenti intenda prendere il Ministro della salute per ovviare alla grave situazione di disparità che si determina nei confronti degli allevatori italiani rispetto a quelli degli altri paesi della Comunità europea;

se, in particolare, si intendano porre in atto tutte le procedure necessarie perché l'Istituto superiore di sanità si uniformi alla comunicazione del laboratorio comunitario di riferimento RIVM di Bilthoven, esprimendo il parere richiesto dall'articolo 19, decreto legislativo n. 339 del 1999 per l'adeguazione del piano nazionale residui. (4-02313)